



AGENZIA REGIONE CALABRIA per le EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Programma triennale per la trasparenza e l' integrità 2014-2016



Sommario

Programma triennale per la trasparenza e l' integrità 2014-2016.....	1
1. Introduzione : organizzazione e funzioni dell' amministrazione.....	3
2. Le principali novità introdotte	6
2.1 Responsabile per la trasparenza.....	7
2.2 Accesso civico	7
3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma.....	8
3.1 Obiettivi Strategici del programma	9
3.2 Collegamento con il piano della performance	10
3.3 Strutture coinvolte nell' attuazione del programma.....	11
3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati.....	11
3.5 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice nel triennio 2014-2016.....	14
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....	16
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati.....	16
4.2 Organizzazione e risultati delle Giornate della trasparenza.....	17
5. Processo di attuazione del Programma.....	18
5.1 Soggetti responsabili della trasmissione dei dati	18
5.2 Modalità di pubblicazione ed aggiornamento dei dati	19
5.3 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	21
5.4 Vigilanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	21
Glossario	22

1. Introduzione : organizzazione e funzioni dell' amministrazione

ARCEA è l'Organismo Pagatore per la Regione Calabria, riconosciuto con provvedimento del MIPAAF del 14 ottobre 2009. L'agenzia è responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale stanziati rispettivamente da:

- Fondi FEAGA e FEASR;
- Stato Italiano;
- Regione Calabria.

L'ARCEA, istituita con legge Regionale n. 13 art. 28 del 2005, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, patrimoniale e di proprio personale; opera in base allo statuto approvato con delibera di Giunta n.748 dell'8 agosto 2005 e successive modifiche.

L'Agenzia provvede a:

- ricevere ed istruire le domande presentate dalle imprese agricole;
- autorizzare (definire) gli importi da erogare ai richiedenti;
- liquidare ed eseguire i pagamenti;
- contabilizzare i pagamenti nei libri contabili;
- rendicontare il proprio operato all'UE;
- redigere ed aggiornare i manuali procedurali relativi alle funzioni autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione pagamenti.

La struttura organizzativa dell'ARCEA è tale da permettergli di svolgere le funzioni in relazione alla spesa del FEAGA e del FEASR, ed in particolare:

- a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l'importo da erogare a un richiedente conformemente alla normativa comunitaria, compresi, in particolare, i controlli amministrativi e in loco;
- b) esecuzione dei pagamenti per erogare al richiedente (o a un suo rappresentante) l'importo autorizzato o, nel caso dello sviluppo rurale, la parte del cofinanziamento comunitario;
- c) contabilizzazione dei pagamenti per registrare (in formato elettronico) tutti i pagamenti nei conti dell'organismo riservati distintamente alle spese del FEAGA e del FEASR e preparazione di sintesi periodiche di spesa, ivi incluse le dichiarazioni mensili, trimestrali (per il FEASR) e annuali destinate alla Commissione.

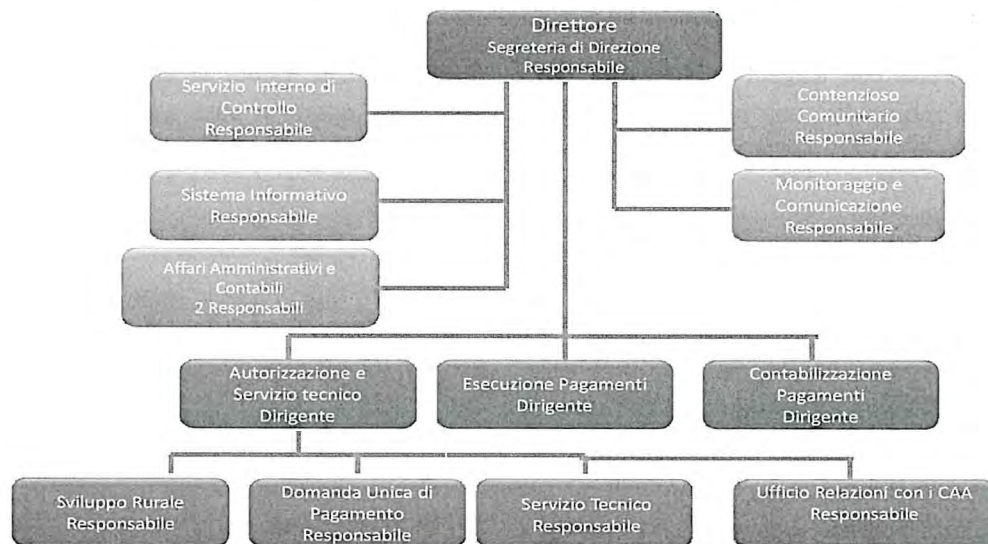
La struttura organizzativa dell'organismo pagatore stabilisce in modo chiaro la ripartizione dei poteri e delle responsabilità a tutti i livelli operativi e prevede una separazione delle tre funzioni di cui al paragrafo 1, le cui responsabilità sono definite nell'organigramma. Essa comprende i servizi tecnici e il servizio di audit interno.



Pertanto, conformemente a quanto previsto dalla normativa sopra indicata, l'ARCEA, con Decreto n. 274 del 2010, modificato con Decreto n. 44 del 2013, ha approvato la seguente struttura organizzativa:

La Struttura Organizzativa

(Decreto n. 274/2010 e Decreto n. 44/2013)



21/11/10

1

L'ARCEA ha sede a Catanzaro, in Via E. Molè, Traversa L. Di Bona. In ottemperanza alle prescrizioni fornite dalla Commissione Europea, l'Agenzia ha predisposto un sito di "Disaster Recovery", ubicata presso la sede presso la Sede Territoriale Nord della Regione Calabria di Cosenza, che consentirà, in caso di "incidente" di grave portata, la continuità delle attività lavorative essenziali, nonché a bilanciare il carico computazionale tra le due "sale CED" (Catanzaro e Cosenza), decongestionando anche durante i picchi lavorativi la sede principale.

Il cambiamento nella P. A. attraverso la formulazione di norme e direttive sono segnali di una netta direzione intrapresa, negli ultimi anni, verso le frontiere della digitalizzazione, dimostrando un' accresciuta consapevolezza dell'importanza dei nuovi strumenti nella progettazione delle attività di comunicazione pubblica.

La comunicazione implica un rapporto ed un dialogo, ma non garantisce ancora la partecipazione dei cittadini: è necessario scardinare il tradizionale flusso "top down" delle informazioni; per sfruttare realmente le potenzialità delle nuove tecnologie è necessario utilizzarle non più in modo unidirezionale ma in modo interattivo, bidirezionale e "condiviso" (flusso "bottom up").

Il Programma Triennale per la Trasparenza di ARCEA nasce dalla sentita necessità di questa rispettabile Agenzia di manifestare in modo tangibile la propria elevata correttezza ed etica professionale.

Far trasparire le intenzioni e gli obiettivi altro non vuol dire che garantire forme diffuse di controllo sociale dell' operato dell' Agenzia a tutela della legalità della cultura e dell' integrità pubblica.

Consente inoltre di fornire un rilevatore immediato dei progressi o regressi dell' Agenzia.

Si ritiene altresì, stante l' essenza della "cosa pubblica", assicurare l' accessibilità a dati, notizie e di informazioni concernenti l' Agenzia ed i suoi agenti salvaguardando sempre il rispetto dei principi riguardanti la protezione dei dati personali (d.lgs. 196 / 03) che nello specifico all' articolo 1 testualmente statuisce e prevede : " Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano . Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni da chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale ".

Ai sensi della delibera del Civit n. 105/2010 concernente le "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", la principale modalità di attuazione di questa nuova nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati, tenendo conto della generale necessità del perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.



2. Le principali novità introdotte

La legge 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha, infatti, individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'“accesso civico”.

Secondo il decreto in esame, la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Le disposizioni del decreto e le norme di attuazione integrano, inoltre, l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

La trasparenza costituisce anche un importante tassello di valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati, attraverso gli atti di programmazione, nel ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al raggiungimento dei risultati attesi e conseguiti e alla visibilità per gli stakeholder (cioè per i soggetti portatori di interessi in relazione all'attività dell'amministrazione, siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini).

La trasparenza favorisce, dunque, la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità, attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di “ cattiva amministrazione”;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

La conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi è il fondamento della democrazia amministrativa degli Stati moderni, ma – già in logica – la trasparenza si contrappone a tutto ciò che si occulta lì dove il cittadino ritiene si allochino fenomeni malsani e truffaldini, si configura così la trasparenza come esigenza “di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità di una pubblica Amministrazione e del suo agire, anche al fine di garantire l’affidamento dei cittadini”, nonché l’imparzialità, il buon andamento e la legalità dell’azione amministrativa.

Bisogna dunque ora dare dei punti cardinali atti a far intravedere i limiti entro i quali, nel mare magnum dell’ Amministrazione, far rientrare i propri obiettivi e l’ interazione fattuale.

A tal proposito, per soddisfare l’ esigenza di chiarezza e vera comunicazione bisogna distinguere fra la pubblicità, atta a soddisfare esclusivamente i requisiti normativi senza cogliere la vera essenza della trasparenza e la pubblicità non abilmente occultata che produca atti accessibili “non equivoci, chiari e pertanto comprensibili all’accedente”.

Fine ultimo del legislatore è quello di consentire la partecipazione di tutti, garantendo la verifica del modo di esercizio del potere da parte dei detentori di esso. La trasparenza, esplicitamente inserita nell’art. 1 della legge sul procedimento dalla novella del 2005, va oltre gli obblighi procedurali, poiché richiede una comprensibilità dell’azione amministrativa che esorbita dal mero rispetto delle regole procedurali.

Principale novità nell’aggiornamento annuale del PTI è l’adeguamento a quanto prevede il dlgs 33/2013. Per garantire la piena accessibilità delle informazioni sui siti istituzionali è previsto che nella loro homepage sia collocata una apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

A tal riguardo e’ stato costituito un “gruppo di lavoro per la trasparenza” con rilevanti funzioni di raccordo tra i vari uffici di ARCEA e le istituzioni nonché gli utenti che con essa interagiscono.

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

2.1 Responsabile per la trasparenza

È prevista l’individuazione del Responsabile per la Trasparenza (di norma coincidente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione), che svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

2.2 Accesso civico

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata (art.5 D.Lgs. 33/2013).



3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Corre l'obbligo di evidenziare che al processo di elaborazione del presente documento è stato dato

forte impulso da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, in seguito a ripetuti incontri e note esplicative.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative programmate. Le misure del Programma triennale sono inoltre collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, di cui esso costituisce di norma una sezione.

Come anticipato, gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono, inoltre, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli altri strumenti di programmazione dell'ente.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce, infatti, un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.

3.1 Obiettivi Strategici del programma

Con la definizione e attuazione del presente Programma in cui s'è tenuto conto delle linee guida approvate dalla Civit con delibera n. 105/10 l'A.R.C.E.A. intende:

- a. assicurare l'accessibilità a dati, notizie ed informazioni concernenti l'Agenzia ed i suoi agenti;
- b. consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato dell' Agenzia, a tutela della legalità, cultura dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un ottica di miglioramento continuo.

In attuazione della legge 190/2012, il Governo ha emanato il d.lgs. num. 33 del 14 marzo 2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e la summa massima di tale volontà governativa altro non è che garantire una rendicontazione sociale al fine di sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; tale potente strumento di comunicazione sarebbe inadeguato se la trasparenza raggiunta non venisse intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

Fra gli obiettivi prioritari si evidenziano:

- Sensibilizzazione alle legalità con prevenzione fenomeni corruttivi
- Garantire comportamenti organizzativi corretti
- Favorire e migliorare il controllo sull' operato dell' Ente
- Migliorare la qualità dei servizi e delle tempistiche
- Assicurare la diffusione e la conoscenza delle informazioni all' interno dell' Agenzia e verso i contribuenti
- Garantire la trasparenza e la sicurezza del flusso delle informazioni di ARCEA con i soggetti delegati (CAA – Regione Calabria – SIN)
- Accessibilità e fruibilità dei dati dell' Ente
- Semplificazione del rapporto con l' utenza anche attraverso il miglioramento di metodi comunicativi e di ascolto
- Razionalizzazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale garantendone un aggiornamento costante
- Sicurezza ed individuazione delle risorse utilizzate nell' espletamento delle funzioni istituzionali
- Certificare la competenza degli informatori, nonché l' autenticità dei dati rilasciati
- Garantire, formando gli operatori e gli addetti, in modo tale che l'accesso dei dati da parte degli utilizzatori avvenga nel rispetto del principio del "bisogno di conoscenza" .

Nel contesto delineato il decreto legislativo n.33/2013 ha confermato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, modificando in parte le previsioni già contenute nel d.lgs. 150/2009.

L'elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell' Agenzia è avvenuta nel rispetto delle indicazioni contenute nei seguenti provvedimenti normativi e documenti:

- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; - Delibera CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";



- “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione
- Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 26/2013, “Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012”;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22/5/2013;
- Comunicato del Presidente dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 13/6/2013;
- Delibera CIVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- Delibera CIVIT n. 59/2013 “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d. lgs. n. 33/2013)”;
- Delibera CIVIT n. 65/2013 “Applicazione dell’art. 14 del d.lgs n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- Delibera CIVIT n. 66/2013 della CIVIT “Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)”.

3.2 Collegamento con il piano della performance

Il D.lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra performance e trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della performance, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della Performance.

La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l’integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Il Piano della Performance dell’ARCEA è stato approvato con Decreto del Direttore n.10 del 29-01-2014 ed è consultabile nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia.

Le pagine web dedicate alla performance all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” garantiscono la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della performance dell’ente, con particolare riferimento a:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della performance;
- Relazione sulla performance.

3.3 Strutture coinvolte nell' attuazione del programma

Gli interventi pianificati saranno effettuati con le risorse attualmente disponibili. A tal riguardo e' stato costituito il "gruppo di lavoro per la trasparenza" con rilevanti funzioni di raccordo tra i vari uffici di ARCEA e le istituzioni nonché i beneficiari che con essa interagiscono.

Il gruppo di lavoro, proseguendo le attività intraprese fin già da aprile 2013, ci tiene a rendere noto oltre le iniziative sempre condivise, la metodologia di lavoro e l' attuazione del programma basati principalmente sui criteri di :

- Accessibilità
- Trasparenza
- Imparzialità

Dopo una prima parte incentrata sull'evoluzione normativa e le linee guida in materia di innovazione nella nostra Agenzia, atta ad individuare i punti focali del processo di cambiamento, si e' cercato e si cercherà di capire come questi nuovi strumenti possano creare delle singolari opportunità per la P.A.; questi saranno esaminati sia da un punto di vista tecnico che in merito al loro contributo nel migliorare il rapporto tra amministrazione pubblica e il cittadino-utente. L' utente finale subirà una trasformazione essenziale passando da una posizione di consumer, semplice fruitore di notizie a quella di producer, produttore e consumatore insieme di contenuti.

Tali proposte e progettualistiche, sono volte a garantire il rispetto dei diritti di cui sopra nei confronti dei dipendenti, dei contribuenti, delle istituzioni e soprattutto delle esigenze degli stakeholder.

Ciò che ci guida è rendere ARCEA (Agenzia Regionale della Calabria per le Erogazioni in Agricoltura) modello di efficienza, efficacia ed economicità salvaguardando la modernità, la trasparenza e la praticità.

A valenza di quanto finora esternato, il sopra menzionato gruppo di lavoro è all'opera per pianificare interventi formativi per tutto il personale in materia di trasparenza, integrità e legalità, illustrando i principali contenuti del D-lgs n. 150/2009 ed quelli contenuti nel "codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

3.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati

Come prevede il decreto trasparenza è stata istituita, una Giornata dedicata alla Trasparenza, con cadenza annuale, in cui saranno invitati ad intervenire gli stakeholder dell'ARCEA, ai quali sarà dedicato uno specifico spazio per un eventuale dibattito. Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato, sul Piano e Relazione della *Performance*, sul Piano anticorruzione nonché sullo stato di attuazione delle norme contenute nel decreto, a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.



Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della *performance*, costituiscono l'occasione per condividere *best practice*, esperienze e i risultati della valutazione del "clima" lavorativo, del livello dell'organizzazione del lavoro.

Oltre alla giornata della trasparenza potranno essere effettuati workshop organizzati mediante il coinvolgimento di professionalità interne.

L'ARCEA, nella sua qualità di Organismo Pagatore, deve confrontarsi con un contesto esterno piuttosto variegato e complesso, svolgendo attività di raccordo e di interazione fra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti sia nel processo di erogazione propriamente detto (ad es. beneficiari degli aiuti, Enti delegati, AGEA Coordinamento, ecc.) che quelli preposti alla svolgimento delle attività di controllo (ad Es. Corte dei conti europea e nazionale, Autorità giudiziarie, MIPAAF, Commissione Europea, ecc.).

Pertanto, l'Agenzia, nei confronti di tutte le predette categorie di stakeholder esterni, deve necessariamente garantire adeguati e condivisi livelli di performance.

- *I beneficiari delle erogazioni :*

Sono tutti i soggetti (privati e pubblici) che ricevono, a vario titolo, gli aiuti in agricoltura erogati dall'ARCEA. Tali stakeholder hanno necessità di ricevere le somme loro spettanti con celerità, trasparenza ed equità, nel rispetto della normativa di riferimento.

- *La Corte dei conti europea :*

La funzione della Corte dei conti europea consiste nell'espletare attività di controllo indipendenti sulla riscossione e sull'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, al fine di valutare le modalità con le quali le istituzioni europee assolvono alle proprie funzioni. La Corte esamina se le operazioni finanziarie sono state registrate correttamente, nonché eseguite in maniera legittima e regolare e gestite con l'intento di conseguire economicità, efficienza ed efficacia.

- *La Commissione europea :*

Propone le nuove leggi che il Parlamento ed il Consiglio adottano. Nel settore agricolo la Commissione garantisce l'applicazione della Politica agricola comune (PAC), effettua varie attività di controllo di natura contabile ed amministrativa sui contenuti dei conti annuali e del reporting periodico al fine di effettuare la liquidazione dei conti, effettua tutte le dettagliate attività di controllo previste dalle verifiche di conformità, sulla base di specifiche analisi dei rischi effettua attività di audit nei confronti degli organismi pagatori.

- *Autorità competente :*

Coincide con il Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali. Decide, con atto formale, in merito al riconoscimento dell'organismo pagatore sulla base dell'esame dei criteri per il riconoscimento; esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori che ricadono sotto la sua responsabilità, anche sulla base delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione.

- *L'Organismo di coordinamento :*

E' rappresentato dall'AGEA Coordinamento. L'organismo di coordinamento funge da unico interlocutore della Commissione per conto dello Stato membro interessato, per tutte le questioni relative alla gestione dei fondi comunitari, in particolare per quanto riguarda la distribuzione dei testi e dei relativi orientamenti comunitari agli organismi pagatori e agli altri organismi responsabili della loro attuazione, promuovendo un'applicazione armonizzata di tali testi e la messa a disposizione della Commissione di tutti i dati contabili necessari a fini statistici e di controllo.

- *L'Organismo di certificazione :*

E' un soggetto esterno indipendente che esamina i conti ed il sistema di controllo posto in essere dall'organismo pagatore, attenendosi a norme sulla revisione dei conti internazionalmente riconosciute e tenendo conto di tutti gli orientamenti per l'applicazione di tali norme definiti dalla Commissione. Effettua i controlli nel corso e alla fine di ogni esercizio finanziario.

- *Gli Organismi delegati :*

Sono organismi a cui l'Agenzia ha delegato l'esecuzione di alcuni compiti conformemente a quanto previsto dal reg. (CE) 1290/2005 e dal reg. (CE) 885/2006; essi collaborano con l'ARCEA tramite accordo formale (convenzione), nel quale si specificano l'oggetto della delega, le modalità di svolgimento delle attività e le responsabilità e gli obblighi delle parti.

L'ARCEA ha tenuto conto nella determinazione e nel perseguimento degli obiettivi contenuti nel presente Piano, delle esigenze rappresentate dai portatori di interesse manifestate attraverso incontri, riunioni e interlocuzioni continue, realizzatosi anche mediante gli strumenti di comunicazione esterna.

In particolare, la raccolta delle diverse esigenze è stata effettuata attraverso molteplici modalità e canali comunicativi di varia natura.

Ad esempio, nella struttura organizzativa dell'ARCEA è presente l'Ufficio per le Relazioni con i Centri di Assistenza Agricola (URCAA) che continuamente raccoglie, anche attraverso un'intensa attività di consulenza tecnico-amministrativa, istanze e richieste provenienti sia dagli operatori dei CAA che direttamente dai beneficiari. Si sottolinea che l'apertura dell'URCAA in due giornate della settimana garantisce un elevato grado di interazioni con alcuni fra i principali stakeholders dell'ARCEA.

Inoltre, con riguardo agli soggetti facenti parte del contesto esterno entro cui si muove l'Organismo Pagatore, il contatto ed il conseguente allineamento degli obiettivi con i portatori di interessi è assicurato dalla frequente attività ispettiva a cui è sottoposta l'Agenzia, specialmente da parte dell'Organismo di Certificazione dei conti che, annualmente e per circa 3 mesi, svolge la propria missione di Audit presso l'Agenzia.



3.5 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice nel triennio 2014-2016

Le iniziative che si intendono avviare per il triennio 2014-2016 sono principalmente finalizzate agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo n. 33/2013 sia in termini di adeguamento degli strumenti informatici per l'accessibilità e la diffusione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione sia in termini di sensibilizzazione alla legalità e allo sviluppo della cultura dell'integrità.

a) **Completamento della sezione del sito dedicata alla Trasparenza**

Si intende procedere al completamento della Sezione "Amministrazione Trasparente" in maniera da consentire la riorganizzazione dei contenuti, conformemente ai criteri indicati dal decreto di riferimento.

L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella sezione "Amministrazione trasparente" consentendone così l'immediata individuazione e consultazione, al fine di arricchire nel tempo la quantità di informazioni a disposizione del cittadino, e pertanto la conoscenza dei molteplici aspetti dell'attività svolta dall'Ente.

b) **Collegamenti con il Piano della Performance**

L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del decreto di riordino della trasparenza (D.Lgs 33/2013) per il quale "L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'art. 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati".

c) **La "Bussola della Trasparenza" e la qualità del sito**

La Bussola della Trasparenza (www.magellanopa.it/bussola) è uno strumento operativo ideato dal Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione "C Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire alle Pubbliche Amministrazioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l'analisi e il monitoraggio dei siti web istituzionali. Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni, anche attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, nel miglioramento continuo della qualità delle informazioni online e dei servizi digitali.

La Bussola della Trasparenza consente di:

- I. verificare i siti web istituzionali (utilizzando la funzionalità "verifica sito web");
- II. analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse e i suggerimenti elencati);
- III. intraprendere le correzioni necessarie:
 - i. azioni tecniche (adeguare il codice, la nomenclatura e i contenuti nella home page)
 - ii. azioni organizzative/redazionali (coinvolgere gli eventuali altri responsabili, per la realizzazione delle sezioni e dei contenuti mancanti e necessari per legge).

- IV. dopo aver effettuato i cambiamenti è possibile verificare nuovamente il sito web, riprendendo, se necessario, il ciclo di miglioramento continuo.

Lo strumento è pubblico e accessibile anche da parte del cittadino che può effettuare verifiche sui siti web delle pubbliche amministrazioni e inviare segnalazioni.

Il monitoraggio dei siti web delle PA ideato avviene attraverso un processo automatico di verifica (crawling) che analizza i vari siti web e permette di verificarne la rispondenza con le "Linee guida dei siti web delle PA" nelle versioni 2010 e 2011, ovviamente in termini di aderenza e compliance (conformità).

In particolare, per ciascun contenuto minimo previsto dalla linee guida, sono state individuati una serie di indicatori con le relative modalità di misurazione, che permettono di verificarne il rispetto con la sua esistenza.

Il processo di crawling, che viene automaticamente avviato a intervalli di tempo regolari, scansiona ciascun sito e verifica che siano soddisfatti gli indicatori per ciascun contenuto minimo e determina una classificazione dei siti. La verifica è condotta sui siti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Scadenza	Descrizione Intervento	Scadenza
Il presente Programma	Inserimento nel sito	31.01.2014
Relazione sulla Performance	Inserimento nel sito	31.01.2014
Albo pretorio online	Aggiornamento continuo	
Curricula e retribuzione dirigenti	Aggiornamento continuo	
Curricula e retribuzione per incarichi a consulenti esterni	Aggiornamento continuo	
Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti dell'Amministrazione	Aggiornamento continuo	
Giornata della trasparenza		Settembre 2014
Workshop		31.12.2014
Incontri con stakeholder esterni		Periodicità trimestrale



4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati

L' ARCEA si è dotata di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.arcea.it/> nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali".

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Il sito web risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa.

Nel sito è disponibile l'Albo pretorio on line che, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un'ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

Sono state, inoltre attivate numerose caselle di posta elettronica certificata (PEC), indicate nel sito internet istituzionale.

La caselle di posta elettronica certificata (PEC) sono le seguenti, divise per i diversi macro-settori dell' ARCEA:

- direzione@pec.arcea.it
- funzionamento@pec.arcea.it
- autorizzazione@pec.arcea.it
- esecuzione@pec.arcea.it
- contabilizzazione@pec.arcea.it
- contenziosocomunitario@pec.arcea.it
- controllointerno@pec.arcea.it
- personale@pec.arcea.it

Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli stakeholder interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e l'integrità.

4.2 Organizzazione e risultati delle Giornate della trasparenza

L' Agenzia organizza annualmente la "Giornata della Trasparenza", che costituisce un'occasione privilegiata di ascolto e di confronto con gli stakeholder e ogni soggetto portatore di interesse sui principali aspetti delle azioni svolte dall'ente.

Nell'ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della performance e lo stato di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità.

Sono, infine, raccolti suggerimenti per l'aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo della performance e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

L' ARCEA organizzerà la Giornata della trasparenza nel mese di settembre 2014.



5. Processo di attuazione del Programma

5.1 Soggetti responsabili della trasmissione dei dati

All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti soggetti:

- *la Direzione*

E' responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 del D.LGS. 33/2013.

I dirigenti sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto (*open data*).

"Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse"

Concorrono all'attuazione degli altri obiettivi del presente Programma Triennale, secondo quanto indicato negli Allegati 3 e 4 del D.LGS. 33/2013.

- *i referenti per la trasparenza, individuati dai dirigenti/responsabili dei Servizi:*

Collaborano con i dirigenti all'attuazione del Programma Triennale; coadiuvano e supportano il personale assegnato al Servizio di riferimento nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Curano la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli "incaricati" della pubblicazione individuati dal dirigente.

- *gli incaricati della pubblicazione, individuati dai dirigenti dei Servizi:*

Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 2, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.

- *i soggetti detentori dei dati:*

i dipendenti dell'ente tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

- *gli incaricati della pubblicazione:*

Provvedono alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.

○ *Responsabile per la Trasparenza:*

Il Responsabile della Trasparenza è una nuova figura inserita all'interno della Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 del D. Lgs. 33/2013.

In ARCEA le funzioni di Responsabile della Trasparenza sono state assegnate al Commissario Straordinario Dott. Maurizio Nicolai con Decreto n 244 del 08 novembre 2013.

I compiti del Responsabile della Trasparenza sono:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative dell'Ente;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma soprattutto in merito agli obblighi di pubblicazione;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini;
- controllare l'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità. A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Dirigenti, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Dirigenti.

○ *Il Gruppo di Lavoro:*

collabora con il Responsabile per la Trasparenza; coadiuva e svolge funzioni di supporto agli uffici dell'Ente in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma Triennale. È composto, al momento, da funzionari assegnati al servizio di "Affari Amministrativi", "Controllo Interno", "Monitoraggio e comunicazione", "Personale", "Sistemi Informativi".

I dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

5.2 Modalità di pubblicazione ed aggiornamento dei dati

I dati, le notizie e le informazioni vengono sollecitamente pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale www.arcea.it denominata "Amministrazione trasparente" raggiungibile dal link chiaramente identificabile posto nella home page.

I dati vengono inseriti, oltre che sulla pagina web che ospita link ad eventuali file, anche all'interno dei file stessi, in modo tale che ogni file oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale sia suscettibile di una possibile lettura in altro contesto e in un momento futuro.

E' in previsione di garantire all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza la possibilità agli utenti di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate in termini di



precisione, correttezza, completezza e tempestività. Tale modalità è diretta a coinvolgere gli utenti nell'attività dell'Ente ed aiutare l'Agenzia nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti.

A tal riguardo il gruppo di lavoro in essere diventa strumento altamente qualificato, qualora lo stesso sia stimolato, supportato dal collega dipendente/dirigente che accetterà una trasformazione essenziale passando da una posizione di consumer, tavoli di lavoro o corsi formativi interni etc., semplice fruitore di notizie a quella di producer, produttore e consumatore insieme di contenuti.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative di cui all'Allegato 3, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

La pubblicazione dei dati, notizie ed informazioni avviene nel rispetto di principi riguardanti la protezione dei dati personali, come disciplinati dal D.lgs n. 196/03, che all'art. 1 prevede: "Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni da chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale", fermo restando l'osservanza del principio di proporzionalità.

L' ARCEA persegue l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate on line, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.
- Dati aperti e riutilizzo I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
- Trasparenza e privacy E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

5.3 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell'unità organizzativa cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione e del Gruppo di Lavoro.

Il monitoraggio avverrà con periodicità semestrale attraverso la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei dirigenti dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto.

5.4 Vigilanza dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Compete all'Organismo Indipendente di valutazione l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'OIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.

Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli stakeholder in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Eventuali segnalazioni o reclami possono essere inviati attraverso la casella di posta elettronica istituzionale trasparenza@arcea.it.



Glossario

Lo scopo non è quindi di esaurire tutti i termini usati nel presente documento, bensì di fornire una breve descrizione dei termini ad esso inerenti, con lo scopo di facilitare la lettura e la comprensione del testo.

Accessibilità

La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. La legge italiana - oggetto di accesi dibattiti sul suo reale peso nel favorire l'accessibilità del web - si pone come obiettivo quello di dare attuazione al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione Italiana e quindi garantire il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.

Feedback

Il significato letterale della traduzione dal termine inglese è retroazione, ovvero l'effetto di un atto, di un comportamento, su colui che l'ha provocato. La parola è molto usata anche nel linguaggio comune spesso al posto del concetto espresso in italiano dalle parole "risposta a uno stimolo".

Integrità di dati informatici

I dati e le informazioni possono essere sia scambiati tra un mittente ed uno o più destinatari, sia memorizzati e/o archiviati su un generico supporto. L'integrità dei dati garantisce la qualità del supporto che li contiene (ad es. CD, DVD...) o di un software, ad esempio un database. Insito nel concetto di integrità vi è la possibilità di verificare con assoluta certezza se un dato o una informazione siano rimasti integri, ossia inalterati nel loro contenuto, durante la loro trasmissione e/o la loro memorizzazione. In un sistema che garantisce l'integrità, l'azione di una terza parte di modifica del contenuto delle informazioni scambiate tra mittente e destinatario, viene quindi rilevata. Maggiore sarà l'integrità dei dati e consequenzialmente maggiore sarà la possibilità di esatta lettura/scrittura degli stessi e quindi di prevenzione degli errori.

Open Data ¹

La legge n. 190/2012 contiene riferimenti al formato aperto (art. 1, cc. 32, 35 e 42). In particolare, il c. 35 stabilisce che "per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità".

L'Agenzia per l'Italia Digitale istruisce e aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 68, c. 4, d.lgs. n. 82/2005, nel pieno rispetto dell'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013). Da questo repertorio sono esclusi i formati proprietari, in sostituzione dei quali è possibile utilizzare sia software Open Source (quali ad esempio OpenOffice) sia formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo). Per quanto concerne il PDF – formato proprietario il cui reader è disponibile gratuitamente – se ne suggerisce l'impiego esclusivamente nelle versioni che consentano l'archiviazione a

¹ Allegato Tecnico n. 2 Delibera Civit n. 50/2013

lungo termine e indipendenti dal software utilizzato (ad esempio, il formato PDF/A i cui dati sono elaborabili mentre il ricorso al file PDF in formato immagine, con la scansione digitale di documenti cartacei, non assicura che le informazioni siano elaborabili).

Una alternativa ai formati di documenti aperti è rappresentata anche dal formato ODF – Open Document Format, che consente la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni.

Con riguardo, al profilo dell’apertura del dato, si riporta quanto previsto dall’art. 68, c. 3, del d.lgs. n. 82/2005 (come sostituito dall’art. 9, c. 1, lett. b), d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, l. n. 221/2012) che definisce come dati di tipo aperto quelli che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
- b) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
- c) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

Al fine di garantire un utilizzo sempre più efficace dei dati di tipo aperto, si raccomanda di far riferimento alle linee guida per l’interoperabilità semantica attraverso i linked open data (e alle sue successive eventuali modifiche) emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale e in particolare alle sezioni relative agli standard, alle tecnologie e alle licenze d’uso dei dati.

Performance

Performance è un termine della lingua inglese, a sua volta derivato dall’antico francese *parformance*, che può avere diversi significati, generalmente corrispondenti all’italiano *prestazione*. E’ il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta mediante la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita; pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.

Privacy

Termine inglese equivalente a riservatezza o privatezza, è appunto il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata. Di crescente rilievo è il tema della sicurezza informatica che riguarda sia i privati cittadini, sia le imprese: esso coinvolge tutti gli aspetti che riguardano la protezione dei dati sensibili archiviati digitalmente ma in particolare è noto al grande pubblico con riferimento all’utilizzo di Internet. In effetti, la rete è in grado di offrire una vasta gamma di informazioni e servizi ma contemporaneamente può costituire un luogo pericoloso per la nostra privacy anche perché il mezzo stesso non è stato concepito per scambiare o gestire dati sensibili. Per privacy si intende, comunemente, il diritto della persona di controllare le informazioni che la riguardano vengano trattate o guardate da altri solo in caso di necessità. Il termine privacy, concetto inizialmente riferito alla sfera della vita privata, negli ultimi decenni ha subito un’evoluzione estensiva, arrivando ad indicare il diritto al controllo sui propri dati personali.



Pubblicità

Disponibilità on line per finalità di pubblicità volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.

Relazione della Performance

La relazione della performance è un documento di rendicontazione. Nasce dal processo per mezzo del quale l'ente, e gli individui che operano al suo interno, sono responsabilizzati rispetto al quadro degli obiettivi definiti, delle decisioni e azioni svolte e dei risultati raggiunti.

Stakeholder

Uno stakeholder è un qualsiasi individuo o gruppo di individui che possono influenzare o essere influenzati dall'ottenimento degli obiettivi da parte dell'organizzazione stessa. Gli stakeholder possono essere sia interni che esterni rispetto ai confini di ogni singola organizzazione e possono essere portatori di diritti e di interessi. Si tratta di soggetti che detengono un interesse e perciò vengono influenzati oppure possono influenzare l'amministrazione e come tali sono interessati a ricevere delle informazioni sulle attività e sui risultati dell'amministrazione stessa. Gli stakeholder sono coinvolti nelle varie fasi di predisposizione del Piano della performance. La formulazione della strategia deve essere in grado di contemperare le esigenze dei vari portatori di interesse, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Pertanto, a monte della definizione del Piano è necessario identificare tutti i gruppi di individui che posseggono degli interessi nell'organizzazione, sviluppando la c.d. "mappatura degli stakeholder". Tale mappatura individua i soggetti dotati di maggiore potere di influenza per poi individuare le rispettive attese nei confronti dell'organizzazione (in termini economici, psicologici, etici e sociali).

Target

Un target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in corrispondenza di un'attività o processo. Tipicamente questo valore è espresso in termini quantitativi entro uno specifico intervallo temporale e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi.

Trasparenza

Disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici. La trasparenza è intesa come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione.

Trasparenza Amministrativa

La trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia, nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento comunitario" ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005).

Usabilità

L'usabilità non è una caratteristica intrinseca del sito, ma fa riferimento all'interazione tra l'utente e il sitoweb. Essa non va intesa come un dato acquisito una volta per tutte, ma come un target di miglioramento della "user experience" da perseguire costantemente. L'usabilità deve essere dunque definita e ricercata nel corso della progettazione, verificata insieme agli utenti in un processo iterativo di controllo e correzione, nonché valutata alla fine del processo. Valutare l'usabilità vuol dire assicurare che i prodotti software siano caratterizzati da brevi tempi di apprendimento, rapida esecuzione dei compiti, basso tasso di errore, facilità nel ricordare le istruzioni di base, alta soddisfazione dell'utente.

Utente

Il soggetto, individuale o collettivo, che ha diritto di usufruire o che comunque richiede di usufruire del servizio pubblico.



